Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 358

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che i canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale 1983 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1982.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di versare il nuovo canone utilizzando il modulo di conto corrente predisposto meccanograficamente già inviato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 358 DEL 30 DICEMBRE 1982:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 58/1982 - Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento.

(6417)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 358 DEL 30 DICEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87:

U.S.S.L. n. 9, in Saronno: Estrazione di obbligazioni.

Conter control center, società per azioni, in Como: Estrazione di obbligazioni « 18 %-1980».

Conter control center, società per azioni, in Como: Estrazione di obbligazioni « 15,50 %-1979 ».

Conter control center, società per azioni, in Como: Estrazione di obbligazioni « 16 %-1978 ».

N.E.L.S.A. - Nando Evolvi lubrificanti, società per azioni, in Como: Estrazione di obbligazioni « 7 %-1970 ».

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni « tasso variabile 1982-1987 » sorteggiate il 14 dicembre 1982.

Metal minuterie G.B. Manzoni, società per azioni, in Vercurago: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1982.

Calzaturificio fratelli Soldini, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982.

Simmenthal, società per azioni, in Aprilia (Latina): Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982.

La nuova commerciale imballaggi, società per azioni, in Aprilia (Latina): Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982.

Superba, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1982.

Giovanni Balestra & figli, società per azioni, in Bassano del Grappa: Estrazione di obbligazioni.

Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1982 (delibera assembleare 15 marzo 1978).

Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1982 (delibera assembleare 18 febbraio 1977).

Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1982 (delibera assembleare 7 settembre 1977).

Dal Vera, società per azioni, in Conegliano (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1982.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 %-1968 » sorteggiate il 20 dicembre 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 %-1980-1987 » sorteggiate l'11 novembre 1982.

Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1982.

Birra Moretti, società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1982.

I.M.S.E.R. - Industrie minerarie scavi e rilevati, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1982.

Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1982.

Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1982 (emissione 1968).

Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1982 (emissione 1972).

Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1982 (emissione 1974).

OCRIM - Società per l'industria meccanica, società per azioni in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1982.

Vigasio, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1982.

Vogtle Malanca, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1975-1989 » sorteggiate il 18 novembre 1982.

Cagi maglierie, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Unidal - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano: Estrazione di obbligazioni.

G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1986 » sorteggiate il 24 novembre 1982.

Commerciale tubi acciaio, società per azioni, in Grugliasco: Estrazione di obbligazioni « 15 % - 1979-1984».

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1982.

SADAM, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1982.

C.I.R. - Ceramiche industriali Rubieresi, società per azioni, in Rubiera (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1982.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1982 (rimborsabili dal 1° dicembre 1982).

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1982 (rimborsabili dal 1° gennaio 1983).

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1982 (rimborsabili dal 1° marzo 1983).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1982, n. 947.

Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolarizzazione

Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorché intestati ai soci o ad alcuno di essi. Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruità dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.

Le società di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma possono essere regolarizzate agli effetti fiscali entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova dell'esistenza della società deve risultare da dichiarazione fatta in data anteriore al 1° luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro documento avente data certa.

Art. 2.

Rapporti pregressi

Le regolarizzazioni di cui all'articolo 1 costituiscono titolo e danno diritto alla voltura a favore della società risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo, delle autorizzazioni, licenze, concessioni, trascrizioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente o ad uno o più soci.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, effettuate dai soci delle società di fatto o irregolari, in relazione all'attività della società medesima, anteriormente alla regolarizzazione di cui alla presente legge, si considerano effettuate dalla società risultante dalla regolarizzazione medesima.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa delle società di fatto o irregolari, per i periodi di imposta anteriori e per quello in corso alla data della regolarizzazione di cui alla presente legge, sono deducibili anche i costi e gli oneri contabilizzati relativi agli immobili e mobili di proprietà dei soci o di alcuno di essi, utilizzati quali beni strumentali nell'espletamento della attività imprenditoriale.

Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della entrata in vigore della presente legge.

La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze nè di valore di avviamento.

Art. 3.

Disposizioni a regime

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle società di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi, deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della società.

In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa, debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto è soggetto alle imposte di cui all'articolo 1. Per le comunioni ereditarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine è fissato al 31 dicembre 1984.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle società di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla società stessa.

Art. 4.

Disposizioni finali

Le società di fatto già regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte già assolte al momento della regolarizzazione od enunciazione. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quello già corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — DARIDA — FORTE — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 28 dicembre 1982, n. **948.**

Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a' termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo.

Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonché ad enti non compresi nella stessa tabella purché rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

Art. 3.

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Art. 4.

Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate nella tabella sono modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti del contributo soppresso.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella allegata, sono unificati in un solo capitolo.

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo è incrementato ulteriormente di lire 1.615 milioni per l'anno 1982 e di lire 1.965 milioni a decorrere dall'anno 1983.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata per il 1982 una ulteriore spesa di lire 150 milioni.

All'onere complessivo di lire 1.765 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere di lire 1.965 milioni relativo all'anno 1983 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

1) Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa	L.	300.000.000
2) Centro di studi americani	»	20.000.000
3) Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee	»	45.000.000
4) Centro italiano di formazione europea	»	10.000.000
5) Centro per le relazioni italo-arabe	»	50.000.000
6) Consiglio italiano del Movimento europeo	»	250.000.000
7) Istituto affari internazionali (IAI)	»	250.000.000
8) Istituto Medio ed Estremo Oriente	»	700.000.000
9) Istituto per l'Oriente	»	50.000.000
10) Istituto studi politica internazionale (ISPI)	»	400.000.000
11) Istituto universitario studi europei	»	50.000.000
12) Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)	»	450.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1982, n. **949**.

Istituzione della tariffa dei diritti di quotazione dei titoli quotati al mercato ristretto delle borse valori di Roma e Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori;

Visti gli articoli 4 e 17 del relativo regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Viste le deliberazioni della Commissione nazionale per le società e la borsa numeri 316 e 318 del 12 gennaio 1978 con le quali sono stati istituiti rispettivamente il mercato ristretto presso la borsa valori di Roma e di Genova;

Viste le deliberazioni n. 461 del 18 novembre 1977 e n. 259 del 18 aprile 1978 con cui le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma e di Genova hanno chiesto rispettivamente la fissazione dei diritti di quotazione per i titoli quotati al locale mercato ristretto;

Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

La tariffa dei diritti annui spettanti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma e di Genova per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso le locali borse valori è stabilita nella seguente misura:

a) società con capitale nominale non superiore a 5 miliardi di lire:
diritto fisso . . . . L. 100.000

b) società con capitale nominale superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire:
diritto fisso . . . . » 200.000

c) società con capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire:
diritto fisso per i primi 10 miliardi . » 200.000
diritto proporzionale pari a L. 15 per ogni milione, o frazione, del capitale nominale superiore a 10 miliardi.

Per le nuove ammissioni al mercato ristretto è prevista l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1982, n. **950**.

Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2348, con il quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste è stata autorizzata a percepire i diritti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori;

Visto il decreto presidenziale 8 novembre 1973, n. 1059, con il quale sono state apportate modificazioni alle precedenti tariffe dei suddetti diritti di quotazione;

Vista la delibera della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste n. 174 del 22 marzo 1982 con la quale è stata proposta la parziale modifica della predetta tariffa;

Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 il limite massimo dei diritti di quotazione spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, attualmente stabilito in L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1982, n. **951**.

Fissazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Dalle ore due del 27 marzo 1983 alle ore tre (legali) del 25 settembre 1983, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — CASALINUOVO — PANDOLFI — FALCUCCI — SCOTTI — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 28

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1982.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1982 che ha provveduto ad accertare gli elementi che determinano la perequazione delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° settembre 1982;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma del decreto-legge n. 942 del 1977, la perequazione derivante dal decreto anzidetto si applica anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto

con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione di cui al predetto decreto ministeriale 16 luglio 1982, il cui valore capitale è stato valutato in circa 3,3 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, tenuto conto che anche nell'esercizio 1981 permane la situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva dello 0,28 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,28 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1982.

Caratteristiche tecniche e valori delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche di cui trattasi, recanti l'anno di validità che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1982, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle ripetute marche per l'anno 1982 nei valori da L. 8.000 (ottomila), 9.000 (novemila) e 11.000 (undicimila);

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle suddette marche per l'anno 1983;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, per l'anno 1983, sono stampate in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta mm 20 × 24 e nel formato stampa mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli, ogni due centimetri. La vignetta, comune a tutti e tre i valori, poggia sul lato corto del formato e riproduce, su un fondino composito, il cruscotto di un autoveicolo con le leggende « Patenti Guida », « Autoveicoli » e « Concessioni Governative », l'anno di validità « 1983 » ed i rispettivi valori «8 .000 », « 9.000 » e « 11.000 ».

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 8.000 - violetto, ocra, arancio, verde, verde nerastro, azzurro nerastro e bruno;

L. 9.000 - violetto, ocra, arancio, viola, malva, azzurro oltremare e rosso porpora;

L. 11.000 - violetto, ocra, arancio, azzurro oltremare, verde smeraldo, verde oliva e rosso rubino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1982

Il Ministro: FORTE

(6450)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1982.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati alla erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118: « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili »;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale prevede che le unità sanitarie locali alle quali competono le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni, possono stipulare, quando non siano in grado di fornire il servizio direttamente, convenzioni con istituti aventi i requisiti stabiliti dalla legge, esistenti nella Regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, in conformità ad uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto l'art. 44 ultimo comma della legge n. 833/78;
Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale, espresso nella seduta del 20 maggio 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati alla erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

Art. 2.

Lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 1 è allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra l'unità sanitaria locale di . . e l'istituto . . . . . autorizzato con provvedimento n. . . del . . . . . . per l'erogazione, agli aventi diritto, dell'assistenza socio-sanitaria specifica, ai sensi degli articoli 14, *lettera* m), 26 *e* 44 *della legge n.* 833/1978.

Tra l'unità sanitaria locale di . . . . . rappresentata dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato e l'istituto . . . . . con sede in . . . . nella persona del suo legale rappresentante sig. . . . . . . si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso:

a) che il convenzionamento è effettuato dalla U.S.L. dove il centro ha sede, con efficacia per tutte le altre U.S.L. del territorio nazionale che intendono usufruire del centro stesso;

b) che l'istituto esplica funzioni socio-sanitario-riabilitative;

c) che l'istituto gestisce un centro/servizio di recupero denominato . . . . con sede in . . . per i soggetti affetti da . . . .

con modalità di erogazione dei trattamenti nella forma: . . . .

(nella convenzione sarà precisato: ambulatoriale, domiciliare, extra murale, a degenza diurna, a degenza a tempo pieno);

per le fasce di età: . . . .

(nella convenzione sarà da indicare solo per i centri/servizi con operatività limitata ad alcune fasce di età);

con operatività . . . . (nella convenzione sara da indicare se infrazonale, zonale o multizonale);

d) che per svolgere i propri compiti l'istituto mette a disposizione:

i locali di cui alle allegate planimetrie;

le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;

il personale addetto al centro/servizio specificato per qualifiche nell'allegato elenco;

e) che il centro/servizio di cui trattasi ha la capacità operativa qui appresso indicata:

trattamento ambulatoriale (massimo delle prestazioni giornaliere) n. . . . .;

trattamento domiciliare massimo delle prestazioni giornaliere) n. . . . .;

trattamento extramurale (massimo delle prestazioni giornaliere) n. . . . .;

trattamento con degenza diurna posti n. . . . .;

trattamento con degenza a tempo pieno posti n. . . . .;

i dati relativi al numero delle prestazioni e degli assistibili di cui sopra, sono rilevati dalla disponibilità dei locali, delle attrezzature tecniche, nonché della dotazione del personale di cui alla precedente lettera *d*).

Il centro/servizio è obbligato a disporre dei requisiti strutturali e organizzativi determinati dalla regione ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nulla ostando al funzionamento del centro/servizio le parti come sopra costituite, convengono quanto segue:

Art. 1.

Nell'ambito della programmazione regionale l'unità sanitaria locale di . . . . ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale, per l'assistenza socio-sanitaria dei soggetti di cui alle premesse, del predetto centro/servizio, la cui attività riabilitativa è rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

Art. 2.

Le impegnative relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta e nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato, dai competenti uffici delle UU.SS.LL. ove ha la residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalità previste dalla pianificazione regionale. Per l'assistenza ad internato è necessario il contestuale nulla-osta della U.S.L. ove ha sede la struttura convenzionata. L'impegnativa deve recare l'indicazione della diagnosi che dà luogo alla richiesta di intervento nonché la forma del trattamento ed il periodo autorizzato.

Art. 3.

L'istituto erogatore delle prestazioni riabilitative, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, dandone comunicazione nel termine di dieci giorni all'U.S.L. competente per territorio e a quella che ha emesso l'impegnativa, corredata da un piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi i particolari tipi di prestazione e il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano. Le unità sanitarie locali hanno la facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano di trattamento, ivi compresi gli aspetti relativi all'istruzione scolastica ed alla durata del trattamento medesimo.

Art. 4.

Almeno venti giorni prima della scadenza del periodo autorizzato l'istituto, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza, deve richiederne la proroga specificando i motivi al competente ufficio della U.S.L. in cui ha sede il centro con contestuale comunicazione all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa.

Fino a quando l'U.S.L. ove ha sede il centro non abbia fatto pervenire la sua comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa, che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto, è riconosciuto anche agli effetti amministrativo-contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

Il centro/servizio di riabilitazione si impegna ad assicurare ogni prestazione specificatamente diretta al recupero funzionale e sociale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto.

Il piano di lavoro dovrà prevedere il coinvolgimento nel processo trattamentale, dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

L'U.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno trimestralmente, accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del centro/servizio delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

L'istituto si impegna a corrispondere alle unità sanitarie locali i dati informativi previsti dall'art. 27 della legge numero 833/1978.

Art. 5.

I centri con degenza diurna e con degenza a tempo pieno devono garantire — tenendosi conto delle esigenze individuali dei soggetti — l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del

possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa. Gli interventi relativi, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono di norma attuati dagli organi pubblici preposti all'istruzione ed alla formazione professionale ovvero sono curati in casi del tutto particolari direttamente dai centri in relazione ai piani di trattamento dei soggetti assistiti.

Art. 6.

Il centro/servizio di riabilitazione deve notificare alle UU.SS.LL. rispettivamente competenti per residenza dell'assistito o per ubicazione del centro/servizio, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

I trasferimenti da centro/servizio a centro/servizio e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, devono essere preventivamente autorizzati dalle UU.SS.LL. di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o soggiorno climatico presso altro centro/servizio autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette UU.SS.LL.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

Art. 7.

Il pagamento delle rette verrà effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico e l'onere relativo graverà, per i ricoveri extraregionali, sul bilancio dell'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa, mentre per i ricoveri avvenuti all'interno della regione le modalità sono rimesse alla valutazione della regione stessa.

Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali, sono riconosciuti all'istituto gli oneri finanziari nella misura .

Art. 8.

L'U.S.L. di . . corrisponderà per i centri in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette che saranno annualmente determinate con le modalità di cui al successivo art. 13, sulla base di trattative tra regioni, A.N.C.I. e associazioni rappresentative dei centri di riabilitazione in relazione ai seguenti tipi di intervento:

Nella convenzione saranno precisati come segue:

visita specialistica di approfondimento diagnostico al di fuori del periodo di trattamento;

visita ed accertamenti finalizzati all'assunzione e definizione del piano di interventi;

visita per controlli, per prescrizione protesica al di fuori del periodo di trattamento;

trattamento in forma ambulatoriale:

- o prestazione singola, a seduta;
- o prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

trattamento in forma domiciliare, a seduta;

trattamento in forma extramurale:

- o prestazione singola, a seduta;
- o prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

trattamento con degenza diurna, giornaliera;

trattamento con degenza a tempo pieno, giornaliera.

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni socio-sanitarie riabilitative fatta eccezione per:

le forniture protesiche, che saranno autorizzate dalla U.S.L. in cui insiste il centro, fermo restando che l'onere relativo ove previsto in base alla legislazione vigente, farà carico alla U.S.L. di residenza;

l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici non specifici, durante il ricovero in internato, che sono a carico della U.S.L. di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici, secondo le normative in materia.

Per i centri/servizio che dispongono di maggiori e particolari requisiti, gli importi delle rette avranno carattere differenziato, in relazione al tipo di handicap ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate, da stabilirsi sempre in base a trattative a carattere nazionale.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal centro/servizio ed è a carico degli enti competenti secondo le normative regionali.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

Nel caso si tratti di assistito minore di anni due l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'U.S.L. nella misura stabilita con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

Art. 9.

Ogni variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere comunicata ed accettata dall'U.S.L. competente.

Art. 10.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla U.S.L. per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimesse, pena la sospensione della convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, l'U.S.L. ha facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

a) cambiamenti di gestione del centro/servizio o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del centro/servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro/servizio medesimo.

Art. 11.

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto dal presidente del tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'U.S.L. dove ha residenza il centro/servizio e da un rappresentante dell'istituto contraente. Il giudizio è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 12.

L'istituto contraente si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione e il controllo dei servizi riabilitativi.

Art. 13.

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il . . . . Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

Le rette di cui all'art. 8 saranno determinate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alla eventuale variazione dei costi previa trattativa nazionale tra le regioni, l'A.N.C.I., e le associazioni rappresentative dei centri/servizi di riabilitazione che dovrà svolgersi presso il Ministero della sanità.

La convenzione stipulata con l'U.S.L. di residenza del centro/servizio vale per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che usufruiscono dei servizi del centro/servizio convenzionato.

Art. 14.

La vigilanza sul centro/servizio viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia (art. 43 della legge n. 833/78); ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione del centro/servizio resta a carico dell'istituto purché non siano imputabile o derivante da inadempienze da parte dell'U.S.L.

Art. 15.

Il centro/servizio è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali.

La presente convenzione sarà registrata a cura della competente U.S.L. secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dello istituto.

Il legale rappresentante dell'istituto

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.

(6065)

DECRETO 23 dicembre 1982.

Determinazione dei contingenti del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e alle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'I.S.P.E.S.L.;

Visti l'art. 72, quarto comma, della richiamata legge n. 833 del 1978, l'art. 17, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980 e l'art. 3, primo comma, del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982, che dispongono in ordine ai contingenti del personale dei soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C. da trasferire all'I.S.P.E.S.L. o alle unità sanitarie locali;

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono che alla definizione dei contingenti si provvede sulla base dei compiti attribuiti all'I.S.P.E.S.L. con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980 e con l'art. 3 del decreto-legge n. 390 del 1982;

Considerato che, con decreto 23 dicembre 1982 dei Ministri dell'industria, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, le unità sanitarie locali sono state autorizzate all'esercizio di alcune funzioni omologative ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge n. 390 del 1982;

Considerato che, con decreto 23 dicembre 1982 dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stati istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1983, numero 33 dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge n. 390 del 1982;

Considerati i dati forniti ai fini della ripartizione del personale dai commissari liquidatori dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.;

Ritenuto che i predetti elementi conoscitivi sui settori operativi cui il personale è addetto e sulle funzioni dallo stesso personale svolte consentano di fissare i contingenti in rapporto ai compiti che l'I.S.P.E.S.L. e le unità sanitarie locali dovranno assicurare;

Ritenuto di fissare per la sede di Roma e per i dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. distinti contingenti minimi e massimi e, per le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un contingente minimo allo scopo di soddisfare le predette esigenze ed ai fini del diritto di opzione previsto dal secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente minimo e massimo del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) da assegnare presso la sede di Roma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è rispettivamente di complessive duecentoventidue e duecentosettantadue unità ripartite, per ruolo e qualifica, come da tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il contingente minimo e massimo del personale della Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) da assegnare presso la sede di Roma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è rispettivamente di complessive duecentodiciassette e duecentocinquantasette unità ripartite, per ruolo e qualifica, come da tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il contingente minimo e massimo del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) da assegnare presso i dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. è rispettivamente di complessive duecentotrentasei e trecentonove unità ripartite, per ruolo e qualifica e per regione o provincia autonoma di destinazione come dalle tabelle *C* annesse al presente decreto.

Art. 4.

Il contingente minimo e massimo del personale dell'Associazione per il controllo della combustione (A.N.C.C.) da assegnare presso i dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. è rispettivamente di complessive duecentosessanta e trecentoquarantotto unità ripartite, per ruolo e qualifica e per regione o provincia autonoma di destinazione, come dalle tabelle *D* annesse al presente decreto.

Art. 5.

Il contingente minimo del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali è di complessive duemiladuecentoventitre unità, ripartite per ruolo e qualifica e regione o provincia autonoma di destinazione, come da tabella *E* annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il contingente minimo del personale della Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali è di complessive quattrocentosettantadue unità, ripartite per ruolo e qualifica e per regione o provincia autonoma di destinazione come da tabella *F* annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il personale sarà assegnato alla sede di Roma o ai dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano nei limiti dei contingenti di cui ai precedenti articoli, fatte salve, per quanto riguarda la ripartizione per qualifica, le modificazioni conseguenti alla dinamica delle posizioni giuridiche del personale in applicazione di norme di legge, regolamentari o contrattuali e, per quanto concerne la ripartizione fra le regioni e le province autonome le variazioni per integrazione o in aumento non eccedenti il numero complessivo di unità indicate, per ciascuna qualifica, nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* come differenza tra il contingente minimo e massimo dello I.S.P.E.S.L.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

TABELLA *A*

CONTINGENTI DEL PERSONALE DELL'E.N.P.I. DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI ROMA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.

Ruoli e qualifiche	Contingente		Variazioni in aumento
	Minimo	Massimo	
Dirigenza:			
dirigente superiore	2	3	1
dirigente	5	6	1
Ruolo professionale:			
I qualifica:			
architetto	4	7	3
attuario	3	4	1
avvocato e procuratore	—	1	1
chimico	12	13	1
farmacista	—	—	—
fisico	5	7	2
geologo	4	6	2
ingegnere	22	23	1
agrario	1	2	1
medico	7	8	1
biologo	1	1	—
II qualifica:			
perito	—	11	11
geometra	—	3	3
infermiere professionale	—	2	2
tecnico radiologo	—	2	2
Ruolo amministrativo:			
collaboratore e collab. coord.	19	21	2
assistente e assist. coord.	60	66	6
archivista dattilografo	8	9	1
commesso	—	—	—
Ruolo tecnico:			
collaboratore tecnico e collab. tecn. coord.	3	3	—
assistente tecnico e assist. tecn. coordinatore	36	40	4
operatore tecnico	28	31	3
agente tecnico	2	3	1
Totale	222	272	50

TABELLA *B*

CONTINGENTE DEL PERSONALE DELL'A.N.C.C. DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI ROMA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.

Ruoli e qualifiche	Contingente		Variazioni in aumento
	Minimo	Massimo	
Dirigenza:			
dirigente superiore	2	3	1
dirigente	2	2	—
Ruolo professionale:			
I qualifica:			
attuario	—	3	3
chimico	2	2	—
ingegnere	40	44	4
avvocato e procuratore	—	1	1
II qualifica:			
perito	—	11	11
geometra	—	4	4
Ruolo amministrativo:			
collaboratore e collaboratore coordinatore	5	6	1
assistente e assistente coordinatore	54	59	5
archivista dattilografo	50	55	5
commesso	4	4	—
Ruolo tecnico:			
collaboratore tecnico e collaboratore tecn. coord.	2	2	—
assistente tecnico e assistente tecn. coord.	11	12	1
operatore tecnico e operatore tecn. coord.	42	46	4
agente tecnico	3	3	—
Totale	217	257	40

TABELLA C-1

CONTINGENTE MINIMO DEL PERSONALE DELL'E N P I. DA ASSEGNARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ruoli e qualifiche	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Prov. aut. Trento	Prov. aut. Bolzano	Veneto	Friuli V.G.	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Totale
Dirigenza:																						
dirigente superiore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dirigente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo professionale:																						
I qualifica:																						
architetto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
avvocato e procuratore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
chimico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
farmacista	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
fisico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geologo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ingegnere	10	—	21	—	1	6	2	6	17	8	1	3	15	3	1	8	5	1	2	6	3	119
agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
medico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II qualifica:																						
perito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geometra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
infermiere professionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
tecnico radiologo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo amministrativo:																						
collaboratore e collaboratore coord.	1	—	3	—	1	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	2	—	—	2	2	28
assistente e assistente coord.	5	—	11	—	1	7	1	2	6	6	—	3	3	1	2	3	3	1	2	4	2	63
archivista dattilografo	2	—	2	—	—	3	—	—	3	4	1	1	3	1	1	3	—	—	—	—	1	25
commesso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Ruolo tecnico:																						
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente tecnico e assistente tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
operatore tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
agente tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . . .	18	—	37	—	3	19	4	9	29	21	3	8	22	6	5	15	11	2	4	12	8	236

TABELLA C-2

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DELL'ENPI DA ASSEGNARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ruoli e qualifiche	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Prov. aut. Trento	Prov. aut. Bolzano	Veneto	Friuli V.G.	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Totale
Dirigenza:																						
dirigente superiore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dirigente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo professionale:																						
I qualifica:																						
architetto	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
avvocato e procuratore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
chimico	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
farmacista	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
fisico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	4
geologo	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
ingegnere	13	—	26	—	2	10	5	6	18	10	2	4	17	3	2	8	8	2	2	6	3	147
agrario	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	6
medico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II qualifica:																						
perito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geometra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
infermiere professionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
tecnico radiologo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo amministrativo:																						
collaboratore e collaboratore coord.	2	—	3	—	1	3	1	1	3	3	1	1	[illegible]	1	1	1	2	1	1	2	2	31
assistente e assistente coord.	5	—	12	—	1	8	2	2	7	7	—	3	4	2	3	4	4	1	2	6	4	77
archivista dattilografo	2	—	2	—	—	4	—	—	3	5	1	1	4	1	1	3	—	—	—	—	1	28
commesso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Ruolo tecnico:																						
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente tecnico e assistente tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
operatore tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
agente tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4
Totale . . .	24	—	46	1	4	25	9	11	34	27	5	10	2	10	7	17	18	4	5	15	10	309

TABELLA D-1

CONTINGENTE MINIMO DEL PERSONALE DELL'A N C C. DA ASSEGNARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ruoli e qualifiche	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Prov. aut. Trento	Prov. aut. Bolzano	Veneto	Friuli V.G.	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Totale
Dirigenza:																						
dirigente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo professionale:																						
I qualifica:																						
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
chimico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ingegnere	9	—	22	—	1	11	2	4	13	9	1	3	4	1	—	4	3	—	1	6	3	97
avvocato e procuratore legale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II qualifica:																						
perito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geometra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo amministrativo:																						
collaboratore e collaboratore coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente e assistente coord.	12	—	10	—	—	9	1	1	4	6	2	2	3	1	—	2	2	—	1	2	2	60
archivista dattilografo	15	—	19	—	1	13	1	2	4	4	1	3	2	1	—	3	5	—	1	4	3	82
commesso	3	—	2	—	1	3	—	—	1	2	—	1	1	1	—	1	1	—	1	2	1	21
Ruolo tecnico:																						
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente tecnico e assistente tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
operatore tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
agente tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . .	39	—	53	—	3	36	4	7	22	21	4	9	10	4	—	10	11	—	4	14	9	260

TABELLA *D*-2

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DELL'A N C C DA ASSEGNARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ruoli e qualifiche	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Prov. aut. Trento	Prov aut. Bolzano	Veneto	Friuli V.G.	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Totale
Dirigenza																						
dirigente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo professionale																						
I qualifica																						
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
chimico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ingegnere	9	—	36	—	2	17	3	4	13	9	1	6	4	1	1	4	4	1	1	6	3	125
avvocato e procuratore legale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II qualifica																						
perito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geometra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo amministrativo																						
collaboratore e collaboratore coord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente e assistente coord	13	—	11	—	—	10	2	2	5	7	3	3	4	1	—	4	4	—	1	4	2	76
archivista dattilografo	17	—	21	—	2	14	1	3	6	6	2	4	4	2	—	5	7	—	2	7	4	107
commesso	3	—	2	—	1	3	—	—	1	2	—	1	2	1	—	1	1	—	1	2	1	22
Ruolo tecnico																						
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente tecnico e assistente tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
operatore tecnico	3	—	3	—	1	2	1	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	16
agente tecnico	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Totale	45	—	74	—	6	47	7	9	25	26	6	15	15	6	1	14	16	1	6	19	10	348

TABELLA *E*

CONTINGENTE DEL PERSONALE DELL'ENPI DA ISCRIVERE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Ruoli e qualifiche	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Prov. aut. Trento	Prov. aut. Bolzano	Veneto	Friuli V.G.	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Totale
Dirigenza:																						
dirigente superiore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	1	—	11
dirigente	4	—	6	—	—	4	1	2	8	6	1	—	27	1	—	5	7	—	—	10	1	83
Ruolo professionale:																						
I qualifica:																						
architetto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
avvocato e procuratore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
chimico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
farmacista	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3
fisico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geologo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ingegnere	8	—	22	2	—	6	3	9	14	16	2	4	36	3	1	22	9	—	7	18	1	183
agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
medico	3	1	17	2	—	5	2	9	13	10	2	2	26	4	1	10	6	—	2	9	3	127
II qualifica:																						
perito	15	1	31	5	1	34	11	19	33	48	22	36	89	20	2	41	23	3	14	23	4	475
geometra	11	—	22	3	—	7	—	4	7	10	5	10	65	9	3	27	15	5	6	15	—	224
infermiere professionale	2	—	6	—	—	2	2	3	4	2	1	2	5	—	—	—	3	—	—	3	3	38
tecnico radiologo	—	—	12	—	1	2	1	9	6	6	2	4	6	1	—	6	5	—	2	10	1	74
Ruolo amministrativo:																						
collaboratore e collaboratore coord.	—	—	—	—	—	2	1	4	3	5	1	4	17	4	—	19	9	—	2	5	—	76
assistente e assistente coord.	5	2	14	2	—	3	7	7	10	16	2	8	87	7	—	36	14	—	2	8	5	235
archivista dattilografo	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	7	—	—	5	1	—	—	—	—	20
commesso	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7
Ruolo tecnico:																						
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coord.	2	—	7	—	—	3	2	1	4	2	1	2	29	1	—	6	1	—	5	9	3	78
assistente tecnico e assistente tecnico coord.	7	—	18	4	—	5	5	10	15	20	9	6	102	9	1	22	19	—	5	11	5	273
operatore tecnico	7	1	22	1	1	12	5	11	17	21	4	4	74	3	5	41	16	—	7	17	8	277
agente tecnico	—	—	5	—	1	—	—	1	1	4	—	6	10	1	1	1	2	—	2	1	—	36
Totale . . .	67	5	184	19	4	85	41	90	136	166	54	90	592	63	14	242	131	8	55	143	34	2223

TABELLA *F*

CONTINGENTI DELL'ANCC DA ISCRIVERE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Ruoli e qualifiche	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Prov. aut. Trento	Prov. aut. Bolzano	Veneto	Friuli V.G.	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Totale
Dirigenza																						
dirigente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo professionale:																						
I qualifica																						
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
chimico	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
ingegnere	4	—	8	—	—	5	2	2	6	5	—	1	6	1	—	2	2	—	—	2	2	48
avvocato e procuratore legale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II qualifica																						
perito	15	—	38	—	3	35	9	12	21	26	9	18	45	7	—	29	23	—	3	10	8	311
geometra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo amministrativo:																						
collaboratore e collaboratore coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente e assistente coord	—	—	5	—	—	3	2	2	4	3	—	4	2	2	—	2	3	—	1	2	2	37
archivista dattilografo	—	—	12	—	—	6	4	—	4	6	2	—	6	—	—	6	—	—	—	—	2	48
commesso	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ruolo tecnico																						
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assistente tecnico e assistente tecnico coord.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
operatore tecnico	2	—	4	—	—	3	1	—	2	1	—	—	1	—	—	2	2	—	—	2	1	21
agente tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totale . . .	21	—	69	—	3	52	20	17	38	42	11	23	60	10	—	41	30	—	4	16	15	472

(6445)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 novembre 1982.

Attribuzione ai soggetti destinatari della regione Basilicata della somma di lire 212,760 miliardi, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - esercizio 1982.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1982, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma di lire 212,760 miliardi a favore della regione Basilicata e delle altre amministrazioni locali;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di lire 212,760 miliardi, per le finalità appresso indicate, a favore dei seguenti soggetti destinatari:

	(in milioni di lire)
COMUNI DISASTRATI	
Provincia di Potenza:	
Balvano	3.364,103
Bella	5.782,502
Brienza	8.068,231
Castelgrande	2.067,540
Murolucano	8.340,152
Pescopagano	5.328,817
Potenza	16.471,103
Ruvo del Monte	2.955,185
Vietri di Potenza	5.524,371
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI	
Provincia di Potenza:	
Abriola	771,548
Acerenza	889,474
Albano di Lucania	443,945
Anzi	815,111
Armento	250,658
Atella	1.898,567
Banzi	235,810
Barile	1.161,581
Brindisi di Montagna	418,632
Calvello	1.237,890
Campomaggiore	290,508
Castelmezzano	119,401
Castronuovo di Sant'Andrea	117,354
Cersosimo	72,454
Corleto Perticara	1.010,480
Episcopia	270,515
Fardella	327,496
Filiano	574,938
Gallicchio	175,960
Ginestra	86,173
Grumento Nova	740,942
Guardia Perticara	591,793
Lagonegro	366,291
Laurenzana	545,532
Marsico Nuovo	1.769,704
Marsico Vetere	799,152
Maschito	137,523
Melfi	3.643,811
Moliterno	1.233,401
Montemurro	584,884
Palazzo San Gervasio	217,405
Picerno	2.292,834
Pietrapertosa	425,664
Rapolla	400,672
Rapone	314,796
Rionero in Vulture	6.745,529
Ripacandida	651,483
Ruoti	473,471
San Chirico Nuovo	144,907
San Costantino Albanese	110,811
San Fele	1.210,400
San Paolo Albanese	85,239
San Severino Lucano	247,194
Sant'Angelo Le Fratte	365,677
Sasso di Castalda	831,445
Satriano di Lucania	1.436,935
Savoia di Lucania	1.059,313
Spinoso	346,925
Terranova di Pollino	68,054
Tito	540,311
Tramutola	578,776
Trecchina	244,637
Viggiano	1.051,002
Provincia di Matera:	
Aliano	273,119
Ferrandina	567,294
Gorgoglione	119,335
Grassano	541,036
Grottole	110,785
Irsina	1.321,403
Salandra	240,003
Stigliano	750,107
Tricarico	317,005

COMUNI DANNEGGIATI	(in milioni di lire)
Provincia di Potenza:	
Avigliano	1.333,945
Baragiano	1.182,381
Calvera	107,604
Cancellara	271,331
Carbone	251,104
Castelluccio Inferiore	72,542
Castelluccio Superiore	4,220
Castelsaraceno	147,694
Chiaromonte	200,650
Forenza	255,233
Francavilla in Sinni	100,431
Genzano di Lucania	1.739,872
Latronico	105,494
Lauria	109,714
Lavello	224,847
Maratea	491,182
Missanello	102,618
Montemilone	306,356
Nemoli	316,743
Noepoli	73,846
Oppido Lucano	114,238
Pietragalla	645,625
Pignola	697,107
Rivello	121,108
Roccanova	101,412
Rotonda	183,571
San Chirico Raparo	109,714
San Martino d'Agri	235,804
Sant'Arcangelo	446,864
Sarconi	167,186
Senise	107,898
Tolve	219,612
Trivigno	382,570
Vaglio di Basilicata	190,312
Venosa	289,687
Viggianello	78,292
Paterno	1.302,070
Provincia di Matera:	
Accettura	160,187
Bernalda	129,969
Calciano	63,297
Cirigliano	86,677
Colobraro	113,934
Craco	79,695
Garaguso	63,297
Matera	1.267,198
Miglionico	218,373
Montalbano Ionico	90,303
Montescaglioso	350,685
Nova Siri	32,492
Oliveto Lucano	74,074
Pisticci	269,222
Policoro	234,197
Pomarico	179,762
Rotondella	15,674
San Giorgio Lucano	76,631
San Mauro Forte	75,956
Tursi	148,577
Valsinni	111,824
Scanzano Ionico	0,000
Province (edilizia demaniale e viabilità provinciale):	
amministrazione provinciale di Potenza	4.700,000
amministrazione provinciale di Matera	2.300,000
Unità sanitarie locali (edilizia sanitaria):	
ULSS n. 1 - Vulture	4.300,000
ULSS n. 2 - Potentino	4.300,000
ULSS n. 3 - Val d'Agri	200,000
Basilicata (per interventi di competenza propria)	55.760,000
Comunità montane:	
(interventi in agricoltura, art. 18):	
Marmo	4.000,000
Melandro	2.400,000
Vulture	2.300,000
Alto Basento	1.700,000
Alto Bradano	650,000
Alto Sauro-Camastra	650,000
Alto Agri	1.300,000
Medio Basento	400,000
Lagonegrese	350,000
Medio Agri-Sauro	750,000
Medio Sinni Pollino Raparo	200,000
Sarmento	200,000
Basso Sinni	100,000
Consorzio comuni non montani del Materano	1.000,000
(sistemazioni idrogeologiche, art. 31):	
Marmo	1.300,000
Melandro	1.000,000
Vulture	1.700,000
(assistenza tecnica, art. 60):	
Marmo	300,000
Melandro	300,000
Vulture	400,000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 223

(6232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 10 novembre 1982 il sig. Anthony J. Nicoli, vice console onorario in Phoenix (U.S.A.), con circoscrizione: lo Stato dell'Arizona, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Los Angeles di tutti gli atti e documenti relativi al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali, alla vidimazione di quelli stranieri;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione di tutti gli atti e documenti relativi ad eventuali sinistri aerei in cui siano coinvolti cittadini italiani;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1982 il sig. Osvaldo Antonio Franchi, vice console onorario in Glasgow, con circoscrizione: la città di Glasgow, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti di connazionali aventi obblighi di leva;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) amichevole composizione di controversie e arbitrato;

l) rilascio di procure generali e speciali;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1982 il sig. Pietro Agostino, agente consolare onorario in South Bend (U.S.A.), con circoscrizione: lo Stato dell'Indiana, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

d) istruttoria di pratiche pensionistiche;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(6120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 23 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 23 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata al 14 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodauna, stabilimento di Val di Sangro, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodauna, stabilimento di Val di Sangro, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iris di Torre del Greco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iris di Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iris di Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.O.R.I.N. - Grande organizzazione rinomata industria napoletana, con sede e stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede in Rocca Secca e stabilimenti in Palermo e Tremestieri, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluver di Verres (Aosta), è prolungata al 31 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluver di Verres (Aosta), è prolungata al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica d'Arzano, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfiltratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Paliotto & C. - Costruzioni metalliche, stabilimento in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni & C., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni & C., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 17 gennaio 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni & C., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Resine Sud di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per edilizia popolare nell'area 167, lotti Q2 e Q4 ed alla costruzione della nuova casa circondariale, località Fuorni, finanziati con fondi pubblici, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per edilizia popolare nell'area 167, lotti Q2 e Q4 ed alla costruzione della nuova casa circondariale, località Fuorni, finanziati con fondi pubblici, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I., con sede e stabilimento in Ospitaletto Milanese, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, stabilimento di Chiuppano, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-

zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede e stabilimento in Seriate (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede e stabilimento in Seriate (Bergamo), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRA, con sede a Marina di Montemarciano (Ancona), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lugifram, di Panzera & Bove, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 21 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radaelli industrie metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6425)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei terreni ubicati nella regione Puglia, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 15 ottobre 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Bari, Bitonto, Campi Salentina, S. Cesarea Terme e Trani dei terreni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella predetta regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(6334)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Abruzzo, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 15 ottobre 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, ubicati nella predetta regione e adibiti a compiti di assistenza sanitaria. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(6335)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti alle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti.

Con decreto 15 ottobre 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti ed allocati negli immobili assunti in locazione nella medesima regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(6336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 24 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	1382,050	—	—	1381,950	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	1120,450	—	—	1114 —	—	—	—
Marco germanico .	—	—	—	576,750	—	—	576,750	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	522,130	—	—	521,500	—	—	—
Franco belga .	—	—	—	29,540	—	—	29,390	—	—	—
Franco francese	—	—	—	203,650	—	—	203,750	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	2221,500	—	—	2219,250	—	—	—
Lira irlandese .	—	—	—	1910 —	—	—	1910 —	—	—	—
Corona danese . . .	—	—	—	163,300	—	—	164,100	—	—	—
Corona norvegese . .	—	—	—	194,300	—	—	195,500	—	—	—
Corona svedese . . .	—	—	—	187 —	—	—	188 —	—	—	—
Franco svizzero .	—	—	—	684,600	—	—	686,200	—	—	—
Scellino austriaco . . .	—	—	—	81,710	—	—	81,850	—	—	—
Escudo portoghese .	—	—	—	14,900	—	—	16 —	—	—	—
Peseta spagnola . . .	—	—	—	11,500	—	—	10,965	—	—	—
Yen giapponese . . .	—	—	—	5,817	—	—	5,810	—	—	—
E.C.U.	—	—	—	1328,350	—	—	1328,350	—	—	—

Media dei titoli del 24 dicembre 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	—
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	—
» 6 % » » 1970-85 . . .	—
» 6 % » » 1971-86 . . .	—
» 6 % » » 1972-87 . .	—
» 9 % » » 1975-90 .	—
» 9 % » » 1976-91 . .	—
» 10 % » » 1977-92 . .	—
» 12 % (Beni Esteri 1980)	—
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	—
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	—
» » » Ind. 1- 1-1980/83 .	—
» » » » 1-10-1980/83 . .	—
» » » » 1- 9-1981/83 .	—
» » » » 1-10-1981/83 .	—
» » » » 1-11-1981/83 .	—
» » » » 1-12-1981/83 . .	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 . .	—
» » » » 1- 4-1981/84 . .	—
» » » » 1- 6-1981/84 .	—
» » » » 1- 1-1982/84 . .	—
» » » » 1- 3-1982/84 . .	—
» » » » 1- 5-1982/84 . .	—
» » » » 1- 1-1982/86 . .	—
» » » » 1- 3-1982/86 . .	—
» » » » 1- 5-1982/86 . .	—
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	—
» » » 18 % 1- 7-1983	—
» » » 12 % 1-10-1983	—
» » » 12 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1- 4-1984	—
» » » 18 % 1- 4-1984	—
» » » 12 % 1-10-1984	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1982

Valuta	
Dollaro USA	1382 —
Dollaro canadese	1117,225
Marco germanico	576,750
Fiorino olandese	521,815
Franco belga	29,465
Franco francese	203,700
Lira sterlina	2220,375
Lira irlandese	1910 —
Corona danese	163,700
Corona norvegese	194,900
Corona svedese	187,500
Franco svizzero	685,400
Scellino austriaco	81,780
Escudo portoghese	15,450
Peseta spagnola	11,232
Yen giapponese	5,813
E.C.U.	1328,350

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 27 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1376,300	1376,300	1376,35	1376,300	1376,25	1376,25	1376,200	1376,300	1376,300	1376,30
Dollaro canadese	1109,200	1109,200	1109 —	1109,200	1109,20	1108,85	1108,500	1109,200	1109,200	1109,20
Marco germanico	576,700	576,700	577,25	576,700	576,70	576,75	576,800	576,700	576,700	576,70
Fiorino olandese	522,300	522,300	522,05	522,300	522,30	522,40	522,530	522,300	522,300	522,30
Franco belga	29,569	29,569	29,51	29,569	29,57	29,55	29,560	29,569	29,569	29,55
Franco francese	204,280	204,280	204,15	204,280	204,28	204,20	204,200	204,280	204,280	204,30
Lira sterlina	2205 —	2205 —	2213 —	2205 —	2205 —	2206,25	2207,500	2205 —	2205 —	2205 —
Lira irlandese	193 —	1931 —	1910 —	1931 —	1916 —	—	1900 —	1931 —	1931 —	—
Corona danese	164,100	164,100	163,90	164,100	163,60	164,05	164,040	164,100	164,100	164,10
Corona norvegese	194,150	194,150	194,50	194,150	194,80	194,35	194,600	194,150	194,150	194,15
Corona svedese	188,030	188,030	188,10	188,030	188,85	188 —	188,020	188,030	188,030	188,05
Franco svizzero	687,550	687,550	686,60	687,550	688 —	687 —	686,450	687,550	687,550	687,55
Scellino austriaco	82,135	82,135	82 —	82,135	81,80	82,10	82,070	82,135	82,135	82,13
Escudo portoghese	14,750	14,750	15,40	14,750	15,40	15,35	16 —	14,750	14,750	14,75
Peseta spagnola	10,921	10,921	10,90	10,921	11,20	10,90	10,929	10,921	10,921	10,92
Yen giapponese	5,798	5,798	5,80	5,798	5,82	5,75	5,783	5,798	5,798	5,79
E.C.U.	1328,570	1328,570	—	1328,570	—	—	1328,570	1328,570	1328,570	—

Media dei titoli del 27 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,400
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	94,500
» 5,50% » » 1969-84	87,125
» 6% » » 1970-85	82,275
» 6% » » 1971-86	80,550
» 6% » » 1972-87	74,725
» 9% » » 1975-90	73,375
» 9% » » 1976-91	71,925
» 10% » » 1977-92	79,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	72,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,100
» » » Ind. 1- 1-1980/83	99,850
» » » » 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,825
» » » » 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84	98,500
» » » » 1- 4-1981/84	98,325
» » » » 1- 6-1981/84	98,250
» » » » 1- 1-1982/84	98,400
» » » » 1- 3-1982/84	97,500
» » » » 1- 5-1982/84	98,250
» » » » 1- 1-1982/86	98,250
» » » » 1- 3-1982/86	98,300
» » » » 1- 5-1982/86	98,100
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,625
» » » 18% 1- 7-1983	100,050
» » » 12% 1-10-1983	94,600
» » » 12% 1- 1-1984	94,125
» » » 12% 1- 4-1984	92,225
» » » 18% 1- 4-1984	99,325
» » » 12% 1-10-1984	89,600
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1376,250
Dollaro canadese	1108,850
Marco germanico	576,750
Fiorino olandese	522,415
Franco belga	29,564
Franco francese	204,240
Lira sterlina	2206,250
Lira irlandese	1915,500
Corona danese	164,070
Corona norvegese	194,375
Corona svedese	188,025
Franco svizzero	687 —
Scellino austriaco	82,102
Escudo portoghese	15,375
Peseta spagnola	10,925
Yen giapponese	5,790
E.C.U.	1328,570

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto fisiologia veterinaria, strada S. Giacomo, 19, Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 10 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 11 febbraio 1983, ore 10.

(6377)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Macerata.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Macerata, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Macerata, istituto di economia e finanza, via Crescimbeni, 14, Macerata, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 2 febbraio 1983, ore 9.

(6381)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena - Facoltà di lettere e filosofia, via Fieravecchia n. 19 - Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9.

(6287)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona - Istituto di idraulica - Facoltà di ingegneria - Via della Montagnola n. 30 - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 8;
seconda prova: 22 gennaio 1983, ore 9.

(6254)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 19, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via del Santo, 28, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Marzolo, 1, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 120, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Ognissanti, 39, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discpline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Coredau, 20, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 9.

(6378)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di petrografia, via Gramsci, 9, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 gennaio 1983, n. 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di diritto pubblico (direzione amministrativa), via Università, 12, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 29 gennaio 1983, ore 9.

(6382)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di giurisprudenza (villa Cerami), Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 26 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, viale A. Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9.

(6383)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo. (Rettifica).

Nel diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1982, pag. 9259, dove è scritto «... gruppo di discipline n. *177*...», leggasi: «... gruppo di discipline n. *117*...».

(6437)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano. (Rettifiche).

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, già fissate per i giorni 11 e 12 gennaio 1983 alle ore 9, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982, pag. 8544, sono state rettificate come segue:

prima prova: 11 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 12 gennaio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di elettronica del Politecnico di Milano.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, già fissate per il giorno 18 gennaio 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982, pag. 8545, sono state rettificate come segue:

prima prova: 18 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova: 19 gennaio 1983, ore 14.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di elettrotecnica del Politecnico di Milano.

(6364)

Nuova sede delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, fissate per i giorni 11 e 12 gennaio 1983 alle ore 9, si svolgeranno presso la clinica di medicina del lavoro, nuovo ospedale regionale di Torrette di Ancona.

(6365)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 22, già fissate per i giorni 30 novembre e 1° dicembre 1982, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 13 novembre 1982, pag. 8244, sono state rinviate come segue:

prima prova: 24 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 25 gennaio 1983, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di statistica, viale delle Scienze, facoltà di ingegneria.

(6363)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 2, già fissato per i giorni 14 e 15 dicembre 1982, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, pag. 8569, sono state rinviate a data da destinarsi.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, già fissate per i giorni 15 e 16 dicembre 1982, sono state rinviate come segue:

prima prova: 20 gennaio 1983;
seconda prova: 21 gennaio 1983.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, già fissate per i giorni 15 e 16 dicembre 1982, sono state rinviate come segue:

prima prova: 20 gennaio 1983;
seconda prova: 21 gennaio 1983.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1982, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, pag. 8569, sono state rinviate come segue:

prima prova: 20 gennaio 1983;
seconda prova: 21 gennaio 1983.

(6433)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, già fissato per i giorni 15 e 16 dicembre 1982, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, pag. 8571, sono state rinviate a data da destinarsi.

(6434)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Il diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, già fissato per i giorni 20 e 21 dicembre 1982, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1982, pag. 8640, sono state rinviate a data da destinarsi.

(6435)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, già fissato per i giorni 17 e 18 dicembre 1982, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982, pag. 8544, sono state rinviate a data da destinarsi.

(6436)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 77, IN PAVIA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

In esecuzione della deliberazione del comitato di gestione 13 luglio 1982, n. 640, vistata dal comitato regionale di controllo nella seduta del 20 agosto 1982 al progres. n. 70831, si provvede alla pubblicazione della graduatoria idonei concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto nella provincia di Pavia:

1) Lupo Stanghellini Luigi	punti	61,213
2) Gatti Giuseppe	»	58,010
3) Faravelli Maria Luisa	»	58,000
4) Mocchi Francesco	»	54,166
5) Luppino Rocco	»	54,041
6) Demarchi Pierpaolo	»	53,030
7) Torricelli Ernesto	»	42,466

(6263)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 45, IN VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'unità sanitaria locale, in Vercelli.

(790/S)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 8, *in Montecchio* (*Reggio Emilia*):
un posto di primario di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 15, *in Finale Emilia* (*Modena*):
un posto di medico igienista.

Unità sanitaria locale n. 21, *in Porretta Terme* (*Bologna*):
un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 23. *in Imola* (*Bologna*):
un posto di aiuto pediatra (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione delle varie unità sanitarie locali.

(791/S)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente, in Genova.

(792/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 14, IN PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia presso il presidio ospedaliero di Portogruaro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia presso il presidio ospedaliero di Portogruaro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

(788/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Licata (Agrigento).

(789/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 355 del 28 dicembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore, ruolo tecnico-professionale, con compiti di progettazione di dispositivi meccanici per attività di ricerca, presso i laboratori nazionali di Legnano, e rettifica al bando di concorso n. 480/82 per un posto di collaboratore, ruolo tecnico-professionale, presso la sezione di Milano.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1982, n. **26.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo - ultima variazione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 10 *novembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1982, n. **27.**

Disciplina del servizio di assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle UU.SS.LL.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 10 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'intesa di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 1979, numero 833, si attua, in sede di determinazione del numero del personale religioso da adibire al servizio di assistenza religiosa all'interno delle strutture di ricovero, anche mediante convenzioni, con l'ordinario diocesano competente per territorio, per il culto cattolico e, per gli altri culti, con le rispettive autorità religiose territoriali.

L'intesa di cui al comma precedente sarà realizzata sulla base di un addetto per numero di posti letto da stabilire di concerto tra gli organi di amministrazione dell'U.S.L. e la autorità religiosa competente, garantendo comunque la presenza di almeno una unità religiosa in ciascun presidio sanitario ospedaliero.

La designazione degli addetti avviene con decreto dell'ordinario diocesano per il culto cattolico ovvero, per i culti acattolici, con provvedimento dei responsabili territoriali.

Il comitato di gestione dell'U.S.L. provvede alla nomina dell'assistente religioso entro 5 giorni dalla ricezione del relativo decreto o provvedimento e procede alle conseguenti variazioni della speciale tabella di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Gli assistenti religiosi hanno gli stessi diritti e doveri del personale laico dell'U.S.L. addetto a strutture di ricovero, compatibilmente con la specialità del servizio espletato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 novembre 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1982, n. **28.**

Modificazioni alla legge regionale 21 giugno 1980, n. 75, concernente l'attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2-3-4 gennaio 1979.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 10 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2 della legge regionale n. 75/80

Alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 75, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per favorire la loro ristrutturazione; contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia e per razionalizzare la loro densità attraverso l'impianto di altri olivi ».

Il terzo comma dell'art. 2 della predetta legge n. 75 del 21 giugno 1980 è così sostituito:

« Gli incentivi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda. La cumulabilità degli incentivi di cui alla presente legge con quelli eventualmente già concessi a qualunque titolo dalla Regione o da parte di altri enti pubblici è consentita nei limiti previsti dal presente articolo ».

Art. 2.

Procedure e soggetti beneficiari

Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1980, n. 75, così come modificata dalla presente legge, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte, di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'art. 2 della predetta legge n. 75 del 21 giugno 1980 sono quelle indicate nell'allegata tabella *A*.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge regionale 21 giugno 1980, n. 75.

Art. 3.

Norma finanziaria

Alle spese per l'attuazione della legge regionale 21 giugno 1980, n. 75, così come modificata ed integrata dalla presente legge, si fa fronte nel 1982 con uno stanziamento pari a lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa da prelevare sul cap. 04714 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1982, n. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 novembre 1982

QUARTA

TABELLA A

1. *Frutteti.* Impianti e reimpianti di fruttiferi, da effettuarsi in zone vocate, che assicurino una maggiore qualificazione della produzione, al fine di affermare una costante presenza sul mercato e consolidare l'attuale tendenza all'incremento delle esportazioni pugliesi. Le coltivazioni più valide possono essere: il pesco con varietà precoci e precocissime; il ciliegio con varietà adatte al consumo diretto; il mandorlo con varietà di maggiore affidamento nei vari ambienti in un'ottica di una moderna mandorlicoltura.

2. *Vigneti.* Impianti e reimpianti di vigneti da uva da vino in zone a denominazione di origine controllata.

3. *Agrumeti.* Impianti e reimpianti di agrumi secondo i criteri stabiliti dal piano nazionale di rilancio dell'agrumicoltura e dal progetto speciale CASMEZ in materia di agrumi.

4. *Oliveti.* Impianti e reimpianti con varietà già affermate nelle varie zone, con sistemi di allevamento che facilitino la introduzione della meccanizzazione delle operazioni e possibilmente negli ambienti suscettibili di irrigazione di soccorso.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1982, n. 29.

Indennità compensativa. Modifiche alle leggi regionali n. 15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle comunità montane.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 10 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge si attuano nella regione Puglia le norme di cui all'art. 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423, che ha modificato gli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e si delegano alle comunità montane le funzioni concernenti la concessione dell'indennità compensativa.

Art. 2.
Condizioni per la concessione dell'indennità compensativa

Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 3 marzo 1978, n. 16, è così modificato:

« La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;

che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai due ettari, salvo quanto disposto dall'art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;

che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio ».

Art. 3.
Misura dell'indennità compensativa

L'art. 21 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 14, così sostituito:

« La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo criteri di cui ai commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;

oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:

le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;

le superfici destinate alla produzione di frumento;

le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA;

oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per UBA, o frazione eccedente le 15 UBA.

L'importo totale dell'indennità compensativa concessa per gli allevamenti non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda.

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda ».

Art. 4.
Delega alle comunità montane

L'art. 22 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, è così sostituito:

« Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dell'indennità compensativa sono delegate alle comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, e successive modificazioni.

La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere inoltrata anche tramite le associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla comunità montana competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'assessorato regionale all'agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dallo stato di famiglia del richiedente.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le comunità montane trasmettono alla Regione l'elenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione della indennità.

Le comunità montane, previa intesa, possono avvalersi dei comuni per l'istruttoria delle domande.

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'elenco dei beneficiari da parte delle comunità montane, delibera su proposta dell'assessore all'agricoltura l'accreditamento dei fondi occorrenti alle comunità stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima del 5 per cento.

Le comunità montane provvedono alla liquidazione della indennità agli aventi diritto entro trenta giorni dall'accreditamento delle somme.

Copia dell'elenco de beneficiari sarà inviata dalle comunità montane ai comuni interessati perchè sia tenuto affisso all'albo comunale per quindici giorni.

In caso di inerzia da parte delle comunità montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la giunta regionale diffida le stesse a provvedere, entro trenta giorni, trascorsi i quali si sostituisce all'ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello statuto regionale, anche nei confronti di singoli enti; in questo caso la giunta regionale nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le comunità montane devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 5.
Norma finanziaria

La spesa per il pagamento dell'indennità compensativa farà carico all'apposito capitolo iscritto annualmente nel bilancio regionale di previsione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli stanziamenti di cui alla legge n. 352 del 10 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove lo stanziamento previsto nel predetto capitolo risultasse insufficiente, la giunta regionale, in attesa di accreditamenti da parte dello Stato, potrà ricorrere per la liquidazione dell'indennità suddetta agli aventi diritto anche ai capitoli di bilancio concernenti il fondo di anticipazione per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali o comunitari e, successivamente, all'apposito capitolo iscritto nei successivi esercizi finanziari.

Art. 6.
Norme transitorie

Limitatamente all'anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi termini procedurali di cui all'art. 4 decorrono a partire dal predetto termine.

Le norme della presente legge si applicano anche alle domande, già presentate, relative all'anno 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 novembre 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1982, n. **30**.
Esercizio delle funzioni trasferite e/o delegate alla Regione riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 10 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Esercizio delle funzioni amministrative

Fino all'entrata in vigore della legislazione organica relativa alle deleghe agli enti locali, le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, quelle relative ai servizi e controlli - che non siano di competenza del Ministero delle finanze - riguardanti la distribuzione ed uso dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato per la agricoltura, nonchè quelle concernenti l'approvazione dei consumi dell'anno precedente e delle assegnazioni per il nuovo anno, sono esercitate dalla giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante le commissioni di cui al successivo articolo e a mezzo degli uffici della Regione.

Art. 2.
Commissioni provinciali e regionali

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, in ogni Provincia, una commissione provinciale con il compito di sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati ai sensi della legislazione vigente in materia.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai *concorsi* ed alle *specialità medicinali* .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Ogni commissione è composta da:

1) tre funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente, designati fra quelli appartenenti alle fasce direttive in servizio presso gli ispettorati provinciali alla agricoltura della Regione;

2) un funzionario dell'U.T.I.F., designato dall'intendente di finanza territorialmente competente;

3) un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dalla relativa organizzazione professionale;

4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative presenti nel C.N.E.L., designato dalle stesse a livello provinciale.

Svolge funzioni di segretario uno dei funzionari regionali di cui al punto 1).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è altresì istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, una commissione regionale con il compito di esprimere alla Regione pareri in materia di consumi di prodotti petroliferi per l'agricoltura e di organizzazione della rete di vendita.

La commissione è composta da:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

2) un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dalla relativa organizzazione professionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative presenti nel C.N.E.L. designato dalle stesse a livello regionale;

4) un rappresentante per ciascuno dei tre organismi distributori di carburante agricolo maggiormente presenti a livello regionale;

5) due rappresentanti delle società petrolifere operanti nel territorio regionale, dei quali uno designato dalle aziende a partecipazione statale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale.

Le sedute delle commissioni di cui al presente articolo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

Il coordinamento dell'attività delle commissioni è svolto dalla giunta regionale mediante l'assessore regionale competente.

Ai componenti le commissioni, esclusi i funzionari regionali per i quali vale la normativa regionale vigente, spettano i compensi e i rimborsi previsti dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Le commissioni di cui al presente articolo si riuniscono negli uffici della Regione.

Art. 3.

Convenzioni

La Regione, al fine di potenziare la propria assistenza a favore degli utenti di motori agricoli, può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative, presenti nel C.N.E.L., e di quelle degli esercenti per conto terzi per l'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni di cui alla presente legge.

A tale scopo il presidente della giunta regionale, sentite le commissioni di cui all'art. 2, è autorizzato a stipulare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione fra la Regione e le organizzazioni di cui al precedente comma.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per far fronte a quanto stabilito nel precedente art. 3 è autorizzata una spesa annuale pari a L. 250.000.000 che per l'anno in corso graverà sul cap. 00138 « Spese per studi, indagini, progetti e rivelazioni, ecc. » del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e per gli anni successivi sui rispettivi capitoli del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 novembre 1982

QUARTA

(6013)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823580)